SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 28 aprile 2012 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino della Puglia

Corte suprema di cassazione

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

Regione Toscana

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 85/L

LEGGE 26 aprile 2012, n. **44.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. *(12G0068)*

Testo del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.». *(12A04974)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 86/L

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 2012, n. **45.**

Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE. *(12G0065)*

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 2012, n. **46.**

Attuazione della direttiva 2011/17/UE che abroga talune direttive relative alla metrologia. *(12G0066)*

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 2012, n. **47.**

Attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). *(12G0067)*

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 7

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 26 aprile 2012.

Approvazione delle modifiche degli studi di settore applicabili all'annualità 2011. *(12A04991)*
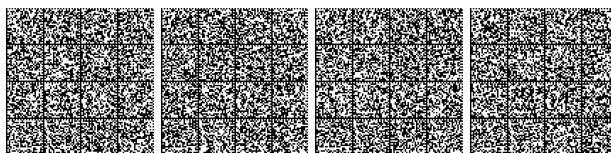
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2012.

Nomina del Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione sulle esposizioni universali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, e successive modificazioni, in particolare apportate dal protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con legge 13 giugno 1952, n. 687, dal protocollo del 16 novembre 1966 ed dal protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314;

Visto, in particolare, l'art. 13 della convenzione;

Visto il regolamento generale del dossier di registrazione dell'Expo Milano 2015, consegnato ufficialmente al BIE il 22 aprile 2010;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015, Italia, in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti del Governo Italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE), convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2011;

Tenuto conto delle disposizioni in tema di organizzazione delle esposizioni universali, con particolare riguardo al rilevante ruolo del Commissario generale di sezione per il padiglione Italia, in quanto Paese organizzatore dell'evento;

Ritenuto di dover nominare il Commissario generale di sezione per il padiglione Italia;

Considerato che il Commissario generale dell'Expo 2015 ha individuato il dott. Luigi Roth quale figura adeguata alla suddetta carica;

Ritenuto di condividere l'indicazione della personalità in quanto munita della necessaria professionalità ed esperienza;

Di concerto con il Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

1. Il dott. Luigi Roth è nominato Commissario generale di sezione per il padiglione Italia, ai sensi dell'art. 13 della convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, fino al 31 dicembre 2016.

Art. 2.

1. Il Commissario generale di sezione per il padiglione Italia:

a) rappresenta il Governo italiano in quanto partecipante ufficiale all'Expo di Milano 2015 ai sensi della Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e successive modifiche. Per «Padiglione Italia» si intende l'area espositiva italiana, ovvero tutti gli spazi espositivi all'interno del sito, tra cui l'edificio definito «Palazzo Italia» e il «Cardo»;

b) è responsabile degli adempimenti previsti in capo ai commissari generali di sezione dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, citata in premessa;

c) informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro degli affari esteri ed il Commissario generale dell'Expo sui contenuti della presenza italiana all'esposizione;

d) vigila affinché i diritti e gli obblighi degli espositori siano rispettati;

e) è responsabile del coordinamento della gestione degli spazi espositivi nei quali si dispiegherà la presenza dell'intero sistema Italia, anche attraverso il coinvolgimento ed il coordinamento della presenza di altri enti pubblici italiani, nonché di istituzioni, enti o associazioni private. La responsabilità del Commissario generale di sezione per il padiglione Italia riguarda, in particolare, la presenza degli espositori e le attività commerciali che si svolgeranno all'interno dell'area espositiva italiana e gli aspetti contenutistici dell'area espositiva, nel rispetto delle norme e dei regolamenti del BIE.

2. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Commissario generale di sezione per il padiglione Italia opera in coerenza con gli indirizzi del Commissario generale dell'Expo 2015, in ordine alle linee strategiche dei contenuti e dei programmi delle attività e aggiorna periodicamente il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro degli affari esteri ed il Commissario generale dell'Expo 2015 circa l'avanzamento del progetto e la sua gestione.

3. Con successivo provvedimento è definita la struttura di supporto al Commissario generale di sezione per il padiglione Italia, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 14 febbraio 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MONTI

Il Ministro degli affari esteri
TERZI DI SANT'AGATA

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 65

12A04669
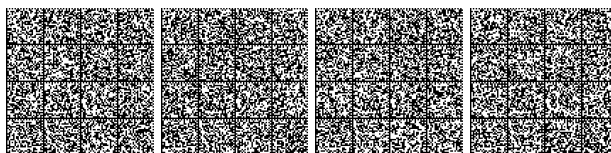
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2012.

Differimento per l'anno 2012, dei termini di presentazione del modello 730 ai sostituti d'imposta, ai CAF e ai professionisti abilitati, del termine per la trasmissione in via telematica dei modelli dell'Agenzia delle entrate, del termine per la presentazione della denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, ex articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato approvato il regolamento recante «Norme di assistenza fiscale resa dai centri per l'assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» e, in particolare, gli articoli 13 e 16 dello stesso decreto, recanti, rispettivamente, «modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi» e «assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti»;

Visti gli articoli 3-*bis*, comma 10, e 7-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernenti, l'attività di assistenza fiscale prestata rispettivamente dagli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro e in quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Visto l'art. 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, concernente l'introduzione della cedolare secca sugli affitti;

Visto l'art. 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'anticipazione sperimentale dell'Imposta municipale propria;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 gennaio 2012, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione 730/2012 con le relative istruzioni, che deve essere presentato ai fini delle imposte sui redditi, nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2010, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che ha esteso, ai sensi dall'art. 17, comma 2, lettera h-*ter*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le modalità di versamento previste dal comma 1 dello stesso articolo, ai pagamenti delle somme dovute a titolo di imposte e di contributi sui premi assicurativi, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, in materia di denuncia, liquidazione e termini;

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, che prevede, entro il 31 maggio di ciascun anno, il termine per la presentazione della denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 dicembre 2011, che approva il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, previsto dall'art. 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

Visto, in particolare, il punto 1 del citato provvedimento 29 dicembre 2011, che prevede l'invio telematico all'Agenzia delle entrate di una comunicazione costituente parte integrante del modello di denuncia, riguardante gli importi annualmente versati alle province, distinti per contratto ed ente di destinazione, relativi ai contratti di assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori;

Visto, inoltre, il punto 2 del medesimo provvedimento 29 dicembre 2011, che stabilisce, a decorrere dalle denunce da presentare nell'anno 2012, l'utilizzo del nuovo modello di denuncia integrato dalla comunicazione riguardante gli importi annualmente versati alle province;

Considerata l'opportunità di differire i termini di presentazione della denuncia dell'imposta sulle assicurazioni per consentire il corretto svolgimento degli adempimenti connessi alla presentazione della denuncia e all'invio telematico dei nuovi dati richiesti;

Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento del predetto termine per consentire ai soggetti interessati di adeguare le procedure informatiche al fine di poter effettuare la prevista comunicazione degli importi versati alle province;

Considerata l'opportunità di differire i termini di presentazione delle dichiarazioni da parte dei dipendenti e pensionati nonché di trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti che prestano assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, a causa dell'introduzione dell'Imposta Municipale (IMU), dell'applicazione della cedolare secca relativa ai contratti di locazione, al fine di consentire, tenendo conto delle esigenze dei contribuenti e dell'Amministrazione finanziaria, il corretto svolgimento degli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione e all'invio telematico dei relativi dati;

Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento dei predetti termini per consentire ai contribuenti e ai soggetti che prestano assistenza fiscale di fruire di un più congruo periodo di tempo per l'effettuazione dei predetti adempimenti;
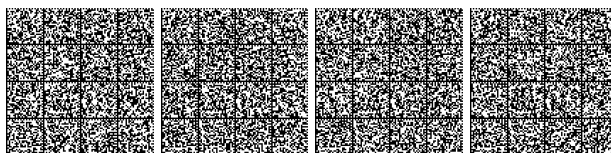
Decreta:

Art. 1.

Termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2012

1. I possessori dei redditi indicati all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono presentare l'apposita dichiarazione semplificata e le schede ai fini della destinazione del 5 e dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

a) entro il 16 maggio 2012 al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare assistenza fiscale;

b) entro il 20 giugno 2012 ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.

2. I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale provvedono a consegnare al sostituito, entro il 15 giugno 2012, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione.

3. I CAF-dipendenti ovvero i professionisti abilitati, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvedono a:

a) consegnare al contribuente, entro il 2 luglio 2012, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;

b) comunicare, entro il 12 luglio 2012, il risultato finale delle dichiarazioni;

c) effettuare, entro il 12 luglio 2012, la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Art. 2.

Termini per la presentazione della denuncia dell'imposta sulle assicurazioni

Il termine del 31 maggio, indicato nell'art. 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, per la presentazione del modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, è prorogato, limitatamente all'anno in corso, al 2 luglio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2012

Il Presidente: MONTI

12A04990

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 2012.

Condizioni, modalità e termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo finalizzato alla riduzione dei costi della fornitura di energia per finalità sociali di cui all'articolo 1, commi 362 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: «Legge») e, in particolare, l'art. 1, il quale prevede: *a)* al comma 362, che il maggior gettito derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera è destinato, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2011, alla costituzione di un apposito Fondo (di seguito: «Fondo») da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali; *b)* al comma 363, che il Fondo ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009; *c)* al comma 364, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili e, per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, agli interventi di efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361; *d)* al comma 365, che per dare efficace attuazione alle disposizioni in questio-

ne, vengano stipulati accordi tra il Governo, le Regioni e gli enti locali per individuare o creare, ove non siano già esistenti, strutture amministrative, almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la gestione degli interventi di cui al comma 364, i cui costi possono in parte essere coperti dalle risorse del Fondo di cui al comma 362;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della solidarietà sociale e delle politiche per la famiglia, del 28 dicembre 2007, n. 836, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 5, comma 2, il quale prevede che i maggiori oneri sostenuti dai comuni per l'espletamento delle attività di cui all'art. 4, commi da 1 a 4, trovano copertura finanziaria nelle disponibilità del Fondo, di cui al comma 362 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la deliberazione ARG/elt n. 117/08 del 6 agosto 2008 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, concernente «Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definite ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, il quale prevede che al fine di accelerare l'attivazione del sistema informatico di cui all'art. 8 dell'Allegato A e fino all'avvenuta erogazione dei fondi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto 28 dicembre 2007, i comuni, tramite l'ANCI, possono richiedere alla Cassa conguaglio per il settore elettrico l'anticipazione dei fondi necessari alla creazione, allo sviluppo e al successivo esercizio e manutenzione per almeno due anni del medesimo sistema informatico, per un importo complessivo non superiore a sette milioni di euro;

Visto l'art. 1, comma 345-*duodecies*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiunto dall'art. 4, comma 1-*bis*, lettera *e)* del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190, il quale prevede che le agevolazioni di cui all'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si applicano anche ai beneficiari della carta acquisti di cui all'art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 e che con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono disciplinate le modalità di richiesta e di attivazione delle agevolazioni per i beneficiari della carta acquisti;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale in data 19 maggio 2008, n. 168 che ha dichiarato l'illegittimità parziale delle norme di legge attinenti il Fondo, nella parte in cui non prevedono una adeguata forma di collaborazione con le Regioni, in considerazione del riparto costituzionale delle competenze;

Visti i decreti del direttore generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica del Ministero dello sviluppo economico in data 12 novembre 2009, 30 marzo 2010 e 17 settembre 2010, con i quali sul capitolo 7655 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero è stato assunto impegno, rispettivamente, per l'importo di euro 76.589.896,00 - di cui effettivamente impegnati euro 75.589.896,00 - di euro 1.000.000,00 e di euro 12.000.000,00;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 recante «Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», con ciò disponendo che dette Province autonome non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali;

Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 22 settembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Con il presente decreto vengono fissati le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo per il perseguimento da parte dei comuni dei seguenti obiettivi:

a) riduzione dei costi della fornitura energetica per scopi sociali, attraverso interventi integrati volti a favorire l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per immobili di proprietà di utenti finali che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 1;

b) riduzione dei costi della fornitura energetica per scopi sociali, attraverso interventi integrati volti a favorire l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili in edifici di proprietà pubblica, di enti locali o di soggetti con essi convenzionati, a favore di utenti finali che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2;

c) parziale copertura dei costi amministrativi interni di sistema sostenuti per l'attuazione, degli interventi di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 365, della legge, per gli interventi previsti dal decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 richiamato nelle premesse e dall'art. 1, comma 345-*duodecies*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. La dotazione del Fondo viene ripartita e assegnata con i criteri di cui all'art. 3, comma 1.

3. Al fine di dotare i comuni di adeguate strutture amministrative e di garantire loro la copertura dei maggiori oneri sostenuti per l'attuazione degli interventi di carattere sociale attinenti le forniture energetiche, una quota della dotazione del Fondo, nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2008, per il tramite della Cassa Conguaglio per il Settore elettrico è destinata alla finalità di cui alla deliberazione dell'AEEG citata nelle premesse. Nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro per l'anno 2009, i comuni, tramite l'ANCI, possono chiedere alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, il rimborso parziale dei costi amministrativi interni di cui al comma 1, lettera *c)*, in base al numero di pratiche presentate ovvero certificate attraverso il Sistema SGAte.

Art. 2.

Soggetti destinatari degli interventi

1. Soggetti destinatari degli interventi sono i clienti finali titolari di contratti di fornitura di energia per usi civili, i quali si trovino in almeno una delle condizioni indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, per interventi da realizzare sulle abitazioni di proprietà degli stessi:

a) disagio economico, come definito ai sensi della legge 29 gennaio 2009, n. 2;

b) disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, certificata dalla competente ASL;

c) età non inferiore a 65 anni, purché in una condizione di disagio economico, secondo quanto specificamente stabilito dai singoli comuni per tale categoria di soggetti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono nella realizzazione, nel potenziamento e nella manutenzione straordinaria di impianti per la produzione e/o la fornitura di energia utilizzanti fonti rinnovabili, nonché nella realizzazione di interventi di efficienza energetica tali da ridurre i consumi di energia ed i relativi costi.

3. Sono altresì destinatari degli interventi i soggetti pubblici titolari degli immobili sotto indicati, che provvedono alla realizzazione, al potenziamento e alla manutenzione straordinaria di impianti per la produzione e/o la fornitura di energia utilizzanti fonti rinnovabili, nonché all'effettuazione di interventi di efficienza energetica tali da ridurre i consumi di energia ed i relativi costi:

a) edifici di edilizia popolare residenziale pubblica;

b) centri di riabilitazione per anziani e disabili;

c) case di riposo;

d) centri di accoglienza e case famiglia;

e) edifici di edilizia sociale di proprietà degli enti locali.

Art. 3.

Criteri di riparto del Fondo tra le Regioni

1. La dotazione finanziaria del Fondo, determinata alla data del presente decreto in euro 71.589.896,00, al netto della quota di cui all'art. 1, comma 3, è ripartita tra le regioni secondo la tabella allegata al presente decreto, così come stabilito dalle regioni medesime sulla base di indicatori già utilizzati per il riparto del Fondo per le politiche sociali (nella misura del 50%) e di indicatori risultanti dal rapporto tra le famiglie residenti nella regione e i soggetti che hanno presentato dichiarazione ISEE di importo non superiore a 7.500 euro (nella misura del 50%). Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la quota riferita al territorio del trentino Alto Adige è resa indisponibile.

2. Eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili per le finalità di cui al presente decreto saranno ripartite sulla base delle percentuali riportate nella tabella di cui al comma 1.

3. Ciascuna regione, secondo modalità da essa stabilite e d'intesa con l'ANCI regionale, provvede all'assegnazione della quota del Fondo di propria spettanza ai comuni ubicati nel proprio territorio, per le finalità di cui all'art. 1, comma 3 e per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2.

4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto le regioni, avvalendosi anche dell'apporto dei comuni, provvedono al monitoraggio degli interventi realizzati, trasmettendo annualmente le informazioni al Ministero dello sviluppo economico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2012

Il Ministro dell'economia e delle finanze
MONTI

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 250
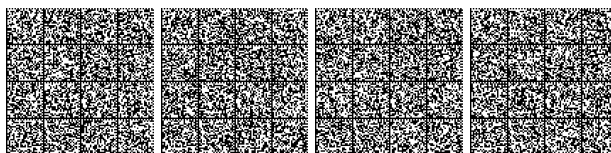
ALLEGATO

Tabella riparto

Regioni	proposta	percentuale di accesso
Piemonte	**5.232.505,499**	**7,309%**
Valle d'Aosta	155.350,074	0,217%
Lombardia	**10.387.693,910**	**14,510%**
Trentino-Alto Adige	1.254.254,978	1,752%
Veneto	**5.263.289,154**	**7,352%**
Friuli-Venezia Giulia	1.284.322,734	1,794%
Liguria	**2.091.856,761**	**2,922%**
Emilia-Romagna	4.977.645,469	6,953%
Toscana	**4.424.971,472**	**6,181%**
Umbria	1.135.415,751	1,586%
Marche	**1.761.827,341**	**2,461%**
Lazio	6.471.726,598	9,040%
Abruzzo	**1.568.534,621**	**2,191%**
Molise	447.436,850	0,625%
Campania	**7.493.314,414**	**10,467%**
Puglia	4.819.431,799	6,732%
Basilicata	**748.830,312**	**1,046%**
Calabria	2.809.903,418	3,925%
Sicilia	**7.130.353,642**	**9,960%**
Sardegna	2.131.231,204	2,977%
Totale	71.589.896,000	100,00%

12A04773
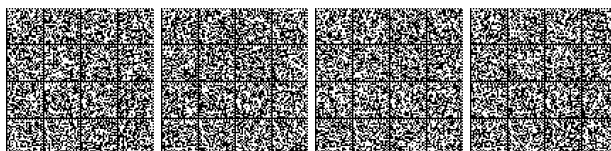
DECRETO 20 aprile 2012.

Determinazione della misura effettiva dell'aggio spettante ad Equitalia Giustizia S.p.A. per l'anno 2011.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il quale è previsto che affluiscono ad un unico fondo le somme di denaro sequestrate e i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;

Visto il comma 23, terzo e quarto periodo, del citato articolo 61 che prevedono, rispettivamente, che per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società Equitalia Giustizia S.p.a, di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e che le relative disposizioni di attuazione sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno;

Visto l'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, con i quali si prevede, che il fondo di cui al predetto articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, denominato «Fondo unico giustizia» è gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. e si definiscono le somme di denaro e i proventi che rientrano nel Fondo unico giustizia;

Visto il comma 6 del citato articolo 2, che prevede che con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, è determinata anche la remunerazione massima spettante a titolo di aggio, nei cui limiti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta a Equitalia Giustizia S.p.A., per la gestione delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», nonché che la predetta misura può essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno;

Visto il comma 6-*bis* del citato articolo 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ai sensi del quale Equitalia Giustizia S.p.a. percepisce la remunerazione ad essa spettante a titolo di aggio secondo il principio della prededuzione, con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti in via convenzionale;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno recante il regolamento di attuazione dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonché dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, in materia di Fondo unico di giustizia;

Visto l'articolo 6, comma 5, del predetto decreto 30 luglio 2009, n. 127, che ha disposto che il rendiconto della gestione del Fondo unico giustizia approvato dal consiglio di amministrazione di Equitalia Giustizia S.p.A., è trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia e al Ministero dell'interno e che la predetta Equitalia Giustizia trasmette trimestralmente agli stessi Ministeri un rendiconto delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato;

Visto, l'articolo 8 del citato decreto 30 luglio 2009, n. 127, che ha individuato la remunerazione massima di Equitalia Giustizia S.p.A. a titolo di aggio nella misura del 5 per cento dell'utile annuo della gestione finanziaria del Fondo unico di giustizia, determinato al netto delle spese di gestione previste dall'articolo 6, comma 6, lettera *f)*, dello stesso decreto n.127 del 2009 e, ai sensi del quale, entro tali limiti, la misura effettiva dello stesso aggio è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 1 del decreto 15 settembre 2010 del Ministro dell'economia e delle finanze, che, per gli anni 2009 e 2010, ha determinato nel cinque per cento la misura effettiva del predetto aggio, e, per gli anni successivi, ha rinviato ad appositi decreti dello stesso Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 2 del citato decreto 15 settembre 2010, che ha individuato le modalità di versamento allo Stato dell'utile della gestione finanziaria del Fondo, nonché quelle di corresponsione della remunerazione spettante a Equitalia Giustizia S.p.a.;

Considerato che l'aumento del livello dei tassi di interesse verificatosi dopo il citato decreto del 15 settembre 2010 è stato contenuto e, comunque, non tale da mutare in misura apprezzabile la remuneratività della gestione finanziaria delle risorse intestate Fondo unico giustizia;

Ritenuto, pertanto, opportuno, confermare la remunerazione spettante a titolo di aggio a Equitalia Giustizia S.p.a. nella misura massima, quale individuata dal citato articolo 8 del decreto n. 127 del 2009, pari al cinque per cento;

Ritenuto, altresì, opportuno, al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi, non procedere alla predeterminazione del termine finale del periodo nel quale la percentuale del predetto aggio sarà pari al cinque per cento, prevedendo, comunque, che tale percentuale possa essere modificata con successivo decreto;

Ritenuto, infine, necessario confermare le modalità di versamento allo Stato dell'utile della gestione finanziaria del Fondo, quali individuate dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2010;
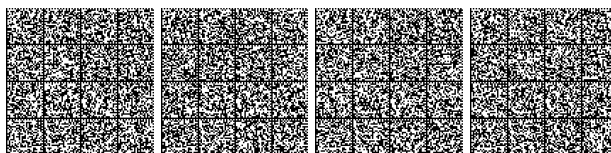
Decreta:

Art. 1.

Determinazione della remunerazione di Equitalia Giustizia S.p.A.

1. A decorrere dall'anno 2011, la remunerazione spettante a Equitalia Giustizia S.p.A. a titolo di aggio per la gestione delle risorse intestate al Fondo unico di giustizia è stabilita nella misura del cinque per cento dell'utile annuo della gestione finanziaria dello stesso Fondo, determinato al netto delle spese di cui all'articolo 6, comma 6, lettera *f)*, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.

2. La misura della remunerazione indicata al comma 1 può essere modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

Modalità di versamento dell'utile netto della gestione

1. In ciascun esercizio finanziario, entro il termine previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, per la trasmissione della rendicontazione, qualora dalla stessa risulti un utile della gestione finanziaria del Fondo, Equitalia Giustizia S.p.A. versa all'entrata del bilancio dello Stato l'utile della gestione finanziaria del Fondo unico giustizia dell'esercizio precedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2012

Il Ministro: MONTI

12A04986

DECRETO 23 aprile 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 31 gennaio 2012 e scadenza 31 gennaio 2014, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 aprile 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 26.590 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 25 gennaio 23 febbraio e 26 marzo 2012, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" ("CTZ") con decorrenza 31 gennaio 2012 e scadenza 31 gennaio 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro "zero coupon";

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche di "CTZ", con decorrenza 31 gennaio 2012 e scadenza 31 gennaio 2014, di cui al decreto del 25 gennaio 2012, altresì citato nelle premesse, recan-

te l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.
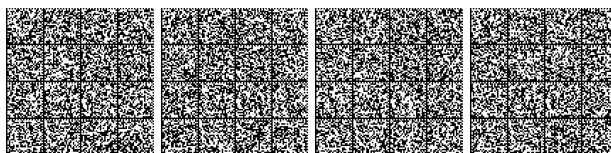
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 25 gennaio 2012.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 24 aprile 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 gennaio 2012

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 25 gennaio 2012.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei certificati, per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 25 gennaio 2012, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 aprile 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei "CTZ", ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 aprile 2012, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 aprile 2012.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2014, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 25 gennaio 2012, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2012

Il direttore: CANNATA

12A04987
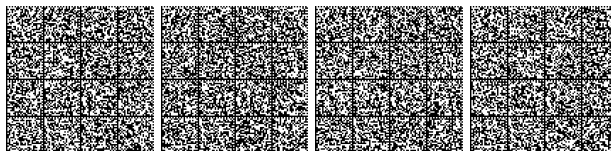
DECRETO 23 aprile 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, indicizzati all'inflazione euopea, con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, ventiduesima e ventitreesima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 aprile 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 26.590 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 21 giugno, 21 luglio e 23 ottobre 2006, 23 gennaio, 23 maggio, 23 luglio e 23 ottobre 2007, 21 febbraio 2008, 24 marzo 2009, 22 gennaio e 25 maggio 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ventuno tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come "Indice Eurostat";

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventiduesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della ventiseiesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% indicizzati all' "Indice Eurostat", con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ventiduesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all' "Indice Eurostat" ("BTP €i"), con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, di cui al decreto del 21 luglio 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della ventiseiesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% indicizzati all' "Indice Eurostat", con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 21 luglio 2006.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime dodici cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 24 aprile 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 21 luglio 2006, con le seguenti modifiche ed integrazioni:

"Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione".

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 21 luglio 2006; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 21 luglio 2006, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ventitreesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della ventiduesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto 21 luglio 2006, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

"Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi."

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 aprile 2012; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In considerazione della durata residua dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono assimilati ai titoli con vita residua di cinque anni; pertanto l'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP€i quinquennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio, nonché quella relativa ai BTP€i 15 marzo 2008/15 settembre 2019 emessi contestualmente. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 aprile 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 46 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il "Coefficiente di indicizzazione", riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto 21 luglio 2006. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 aprile 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento indicata nell'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2012

Il direttore: CANNATA

12A04988

DECRETO 23 aprile 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, ventiseiesima e ventisettesima tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 aprile 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 26.590 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 21 maggio, 23 luglio e 20 novembre 2008, 22 gennaio, 20 febbraio, 24 marzo, 22 aprile, 19 giugno e 24 agosto 2009, 19 febbraio 2010 e 26 settembre 2011, 23 febbraio e 26 marzo 2012 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime venticinque tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventiseiesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della ventiduesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all'«Indice Eurostat», con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ventiseiesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% indicizzati all'«Indice Eurostat» ("BTP €i"), con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019,
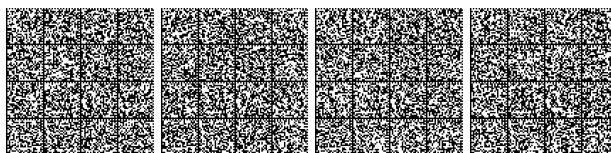
di cui al decreto del 23 luglio 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della ventiduesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all'«Indice Eurostat», con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 luglio 2008.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime otto cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 24 aprile 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 23 luglio 2008, con le seguenti modifiche ed integrazioni:

«Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 23 luglio 2008; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 23 luglio 2008, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ventisettesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della ventiseiesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto 23 luglio 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 aprile 2012; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In considerazione della durata residua dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono assimilati ai titoli con vita residua di cinque anni; pertanto l'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP€i quinquennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio, nonché quella relativa ai BTP€i 15 marzo 2006/15 settembre 2017 emessi contestualmente. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 aprile 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 46 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo

dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto 23 luglio 2008. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 aprile 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento indicata nell'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2012

Il direttore: CANNATA

12A04989

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 10 aprile 2012.

Aumento della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle Sezioni di tiro a segno nazionale riferito all'anno 2012.

IL CAPO DEL II REPARTO DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA DEL MINISTERO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

E

IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 251 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente l'uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno e la quota di iscrizione obbligatoria;

Visto il decreto interdirigenziale in data 5 ottobre 2011, con il quale sono state stabilite le quote di iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per l'anno 2010 e per l'anno 2011, rispettivamente fissate in euro 11,93 ed euro 12,01;

Vista la rilevazione dell'Istituto nazionale di statistica di cui alla nota prot. n. 7728 in data 14 ottobre 2011, attestante che l'indice del costo della vita, con riferimento al mese di dicembre 2010, ha subito una variazione media incrementale dello 1,6% rispetto all'anno precedente;

Rilevato che si rende, conseguentemente, necessario adeguare per l'anno 2012 la suddetta quota di iscrizione all'indice del costo della vita;
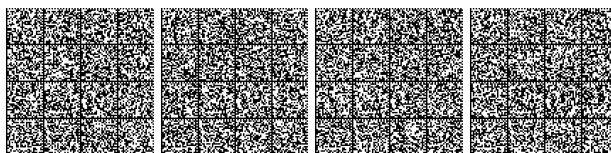
Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 2012, la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale è fissata in euro 12,20.

Roma, 10 aprile 2012

Il Capo del II reparto del Segretariato generale della Difesa/DNA del Ministero della difesa
QUITADAMO

L'Ispettore generale Capo di finanza del Ministero dell'economia e delle finanze
MASTROIANNI

Il Direttore dell'Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno
TOMAO

Il Direttore generale del personale e della formazione dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia
TURRINI VITA

Il Capo del Corpo forestale dello Stato del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
PATRONE

12A04749

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 aprile 2012.

Disposizioni applicative dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di trasporto su strada.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visto l'art. 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009, che prevede la possibilità di dispensare dagli esami di idoneità professionale per l'esercizio del trasporto su strada le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa, in uno o più Stati membri, un'impresa del settore nei dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009;

Visto l'allegato III del regolamento (CE) n. 1071/2009, recante il modello di attestato di idoneità professionale;

Viste le ulteriori indicazioni fornite dalla Commissione europea in ordine alle modalità di compilazione del suddetto allegato III, per il caso di dispensa dall'esame di idoneità professionale ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009;

Visto il decreto 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 28 novembre 2011;

Visto l'art. 11, comma 6 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, che stabilisce, tra l'altro, che sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneità professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attività di una o più imprese di trasporto italiane o di altro Stato dell'Unione europea da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo;

Ritenuto che per direzione di un'impresa di trasporto su strada per conto di terzi si intende l'adeguato incardinamento in organico ad essa, ai sensi del codice civile e della normativa giuslavoristica, della persona o delle persone esercenti detta direzione;

Ritenuto, inoltre, che, data la peculiarità della regolamentazione nazionale del comparto, vadano stabiliti i criteri di valutazione e accertamento dei titoli da possedere nel periodo decennale di direzione dell'attività di trasporto nonché i criteri per il conseguente rilascio degli attestati in esenzione dall'esame di idoneità professionale;

Rilevata la necessità di definire in modo oggettivo e generale il requisito di direzione «in via continuativa», stanti: l'ampiezza dell'arco temporale individuato, la normativa e le tempistiche nazionali di accesso alla professione ed al mercato, la sospensione temporanea dell'attività consentita dalla legislazione di settore senza pregiudizio per il mantenimento dei requisiti necessari per l'accesso al mercato, le possibili soluzioni di continuità dell'attività imprenditoriale o di lavoro subordinato, nonché le innumerevoli fattispecie concrete che possono verificarsi considerando altresì che la direzione di un'impresa di trasporto può essere svolta anche presso imprese stabilite nei diversi Stati dell'Unione europea;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Con il presente decreto si dettano le disposizioni per la applicazione dell'art. 11, comma 6 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, relativo alla dispensa dall'esame di idoneità professionale ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

2. Ai fini del presente decreto, si intendono per «impresa» le imprese aventi qualsiasi forma giuridica, i consorzi e le cooperative di imprese:

a) di trasporto di persone su strada con autoveicoli atti a trasportare più di nove persone, conducente compreso;

b) di trasporto di merci su strada con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate, ivi inclusi consorzi o cooperative di imprese di trasporto su strada iscritti alla sezione speciale dell'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155.

Art. 2.

Soggetti aventi titolo e condizioni

1. La dispensa di cui all'art. 1 può essere richiesta da ogni persona che ha diretto l'attività di trasporto in una o più imprese italiane o stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, alla sola condizione che abbia rivestito una o più delle seguenti qualifiche in un'impresa:

a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera *b)*, per ogni altro tipo di ente;

b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone;

c) titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;

d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite.

2. La dispensa di cui al comma 1 spetta a tutti i soggetti di cui sopra, nonché all'eventuale institore regolarmente in organico nell'impresa di trasporto, a condizione che essi abbiano ricoperto, nell'impresa o nelle imprese in cui sono stati incardinati e per il periodo previsto dal comma 3, mansioni direzionali.

3. Nel computo dei dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 necessari per dimostrare di aver esercitato in maniera continuativa la direzione esclusivamente dell'attività di trasporto di persone o di merci, sono incluse eventuali interruzioni, anche non consecutive, nella direzione stessa, per un massimo del venti per cento di detto periodo decennale. I soggetti interessati devono comunque dimostrare di dirigere l'attività di trasporto al 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.

4. L'esperienza di cui al comma 3 da considerare valida ai fini del rilascio in esenzione degli esami dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto di merci o di persone deve essere stata effettuata esclusivamente in imprese di trasporto su strada, rispettivamente, di merci o di persone. Tale attestato ha validità in ambito territoriale nazionale ed internazionale a condizione che la predetta esperienza sia stata effettuata in imprese titolari di licenza comunitaria e di almeno una relativa copia conforme o di autorizzazioni bilaterali o multilaterali valide per ciascun anno del periodo.

5. Ai soggetti di cui al comma 1, che abbiano maturato l'esperienza in ambito nazionale ed internazionale ai sensi del comma 4, viene rilasciato l'attestato di idoneità professionale, conforme all'allegato III del richiamato regolamento (CE) 1071/2009, opportuna-

mente compilato inserendo nel campo relativo all'identificazione dell'esame (anno ..., sessione ...) la data del rilascio e l'annotazione: «dispensato dall'esame conformemente alle disposizioni dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ed all'art. 11, comma 6, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35», che in relazione all'attività svolta nel periodo decennale di cui al comma 2 attesta l'idoneità professionale del soggetto, necessaria per essere designato gestore dei trasporti di persone o di merci.

6. Ai soggetti di cui al comma 1, che abbiano maturato l'esperienza nel solo ambito nazionale, viene rilasciato l'attestato di idoneità professionale conforme al modello di cui all'allegato II del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, integrato dall'annotazione: «Il presente attestato viene rilasciato a soggetto dispensato dall'esame in relazione alla esperienza maturata conformemente alle disposizioni dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ed dell'art. 11, comma 6, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, ed è valido esclusivamente per l'esercizio dell'autotrasporto nel territorio italiano».

7. La domanda in bollo di rilascio dell'attestato di cui ai commi 5 e 6 va presentata, conformemente al modello di cui all'allegato *A*, entro il 3 giugno 2012 ai competenti uffici della provincia nel cui territorio il soggetto richiedente è residente.

8. La domanda di cui al comma 7 va accompagnata, ai fini del rilascio dell'attestato, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa dall'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo il modello di cui all'allegato *B* e nella quale sono indicati il periodo di esercizio, o i periodi di esercizio se in più imprese, anche in ambito comunitario, la qualifica o le qualifiche rivestite nell'impresa o nelle imprese stesse durante il periodo o i periodi indicati, nonché i dati dell'impresa o delle imprese dirette, ivi compreso, per le imprese di trasporto su strada di merci per conto di terzi, il numero di iscrizione all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Le provincie, cui è presentata domanda ai sensi del precedente comma 7, verificano con l'ausilio, ove necessario, degli uffici della motorizzazione civile, la corrispondenza delle circostanze dichiarate e, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, rilasciano l'attestato. Nel caso di periodi di esperienza presso imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea, occorre per la verifica una dichiarazione dell'autorità competente dello Stato o degli Stati dell'Unione europea coinvolti, da richiedersi a cura della provincia adita medesima.

Art. 3.

Norme transitorie e finali

1. Fatta salva la disciplina che sarà recata con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 8, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, nel caso di rilascio dell'attestato di idoneità professionale per i soli trasporti nazionali, il titolare, per poter conseguire l'idoneità professionale anche per i trasporti internazionali, deve sostenere un esame integrativo, sulle materie riguardanti quest'ultimo settore.

2. È soppresso il comma 5 dell'art. 8 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011.

3. Si considera sussistente il requisito dell'idoneità professionale in capo alle imprese che esercitano o intendono esercitare la professione di trasportatore su strada a condizione che il gestore dei trasporti designato da queste imprese, ove si voglia avvalere della dispensa dall'esame, abbia presentato la domanda di cui al precedente art. 2, commi 7 e 8.

4. Qualora, entro sei mesi decorrenti dal termine del 3 giugno 2012, l'impresa non comunichi all'Autorità competente di cui all'art. 9 del decreto 25 novembre 2011 l'avvenuto rilascio dell'attestato di idoneità professionale, il requisito di idoneità professionale non è più soddisfatto e si applica l'art. 13 del regolamento (CE) 1071/2009.

5. Con provvedimenti della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità possono essere dettate disposizioni di dettaglio, e, se del caso, modificati o integrati i modelli allegati al presente decreto.

6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2012

Il capo dipartimento: FUMERO

MARCA DA BOLLO

Allegato A

A .... di ....(1)

Domanda di dispensa dall'esame di idoneità professionale per il trasporto su strada per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (CE) 1071/2009 (decreto dirigenziale 20 aprile 2012 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici)

Il/La sottoscritto/a ....

nato/a .... il ....

e residente a ....

in ....

codice fiscale .... telefono ....

avendo diretto l'attività di trasporto nazionale / nazionale e internazionale (2) secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto dirigenziale in epigrafe, presso l'impresa/le imprese indicata/e, unitamente al periodo di inserimento in organico e alla qualifica rivestita, nell'allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà (Allegato B), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del dPR 445/2000

chiede

la dispensa dall'esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci / persone (2), nonché il rilascio del relativo attestato di idoneità professionale in ambito nazionale / nazionale e internazionale (2).

☐ *Dichiara, inoltre, di essere consapevole che, in caso di titolarità dell'attestato di idoneità professionale in ambito nazionale, per conseguire l'idoneità professionale anche per il trasporto internazionale, deve sostenere il corrispondente esame integrativo.*

Luogo e data

Il richiedente (3)

Note

(1) Indicare l'ufficio competente della Provincia di residenza del richiedente.
(2) Cancellare la voce che non interessa.
(3) Firma autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38, comma 3, del dPR 445/2000.
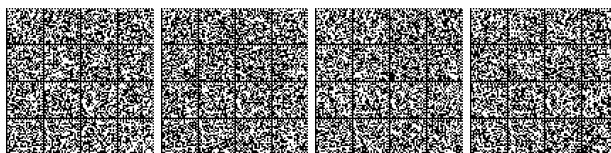
Allegato B

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 dPR 445/2000, di accompagnamento alla domanda (Allegato a) di dispensa dall'esame di idoneità professionale per il trasporto su strada per conto di terzi (decreto dirigenziale 20 aprile 2012 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici)

Il/La sottoscritto/a ....
nato/a a.. il ....
codice fiscale..
e residente a ....
in ....
telefono........
in applicazione del decreto dirigenziale in epigrafe, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali (Capo III del titolo VII – Libro II del C.P.) di cui all'articolo 76 del menzionato dPR 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, nonché, ai sensi dell'articolo 75 del dPR stesso, della decadenza dal provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione

dichiara

di aver diretto l'attività di trasporto su strada di (1)

☐ persone (con autobus) ☐ merci (con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton.)

per un periodo totale effettivo, incluse eventuali interruzioni, di almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto in epigrafe.
presso la/le seguente/i impresa/e, regolarmente autorizzata/e in ambito nazionale / nazionale e internazionale ed esercente/i effettivamente (2):

–denominazione impresa
....(3)
con sede a .... in ....
quale (4)...dal ....al ....

–denominazione impresa
con sede a .... in ....
quale...dal ....al ....

–denominazione impresa
con sede a .... in ....
quale...dal ....al ....(5)

Luogo e data *Il dichiarante* (6)

Note

(1) Cancellare la voce che non interessa.
(2) Cancellare la voce che non interessa.
(3) Indicare relativamente all'impresa di autotrasporto di persone o di merci (anche comunitaria, ricorrendo il caso), presso la quale è stata/viene svolta la direzione dell'attività di trasporto: la denominazione/ragione sociale, la partita IVA e nel caso di impresa italiana di trasporto di merci, il numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cui alla legge 298/1974.
(4) Indicare la qualifica rivestita dal richiedente nell'impresa, secondo quanto specificato all'articolo 2, comma 1, del decreto dirigenziale in epigrafe.
(5) Proseguire nell'elencazione, riportando gli stessi dati, se il numero delle imprese da indicare è superiore a tre.
(6) Firma autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38, comma 3, del dPR 445/2000, che prevedono tralaltro la produzione unitamente alla domanda di copia di un documento di identità in corso di validità.

12A04978
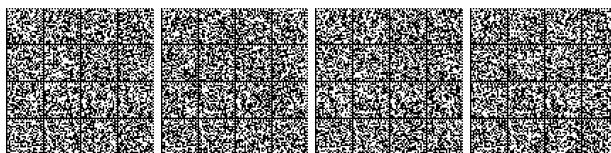
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 aprile 2012.

Campagna 2012-2013 nell'ambito del programma di sostegno al settore vitivinicolo con ripartizione della dotazione finanziaria per la misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare, l'art. 2, riguardante le attribuzioni del Dipartimento delle politiche europee e internazionali;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Vista la nota ministeriale del 1° marzo 2012, prot. n. 1418, con la quale è stato notificata alla Commissione europea la modifica del Programma quinquennale di sostegno al settore vitivinicolo;

Visti i criteri di riparto delle risorse approvati all'unanimità dalla Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 23 luglio 2009;

Ritenuta la necessità di procedere alla ripartizione dei fondi assegnati alla misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi relativamente all'anno 2013

Decreta:

Art. 1.

1. La dotazione finanziaria per la campagna 2012-2013 per la misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi ammonta ad euro 102.164.449,00 di cui euro 30.649.335,00 destinati al finanziamento dei progetti presentati a livello nazionale ed euro 71.515.114,00 destinati al finanziamento dei progetti regionali.

2. La ripartizione della somma di euro 71.515.114,00 tra le regioni e province autonome, effettuata sulla base dei criteri approvati dalla Commissione politiche agricole nella seduta del 23 luglio 2009, è riportata nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. L'AGEA-coordinamento è incaricata di adottare le disposizioni applicative per l'erogazione dei fondi comunitari previsti all'art. 1.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2012

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO
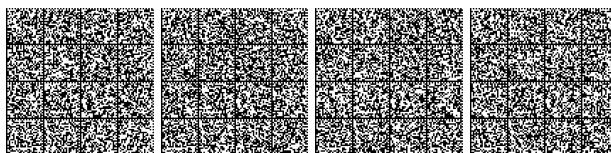
Ripartizione della dotazione finanziaria tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dei fondi destinati alla misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi – Campagna 2012/2013

	Regione	**Euro**
1	Piemonte	7.550.564
2	Val d'Aosta	269.126
3	Lombardia	2.989.498
4	Bolzano	989.143
4	Trento	1.951.946
5	Veneto	10.175.478
6	Friuli VG	2.537.675
7	Liguria	377.621
8	Emilia Romagna	6.856.012
9	Toscana	7.700.681
10	Umbria	1.438.073
11	Marche	1.957.113
12	Lazio	2.259.169
13	Abruzzo	2.780.808
14	Molise	542.255
15	Campania	2.064.274
16	Puglia	6.991.990
17	Basilicata	502.955
18	Calabria	928.400
19	Sicilia	8.546.004
20	Sardegna	2.106.328
	TOTALE	71.515.114

12A04750
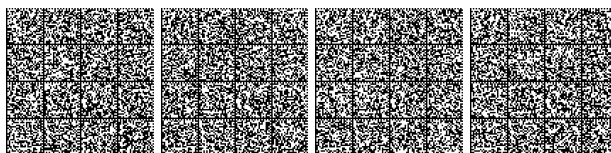
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 febbraio 2012.

Nomina del commissario liquidatore della società «Ordine Ospedaliero dei Cavalieri di Malta Consorzio Sociale – Società Cooperativa Sociale», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il D.D. 010/SC/2011 del 19/04/2011 con il quale la Società "Ordine Ospedaliero dei Cavalieri di Malta Consorzio Sociale – Società Cooperativa Sociale" con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Vista la nota del Presidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa, pervenuta in data 07/10/2011, con cui il Dott. Luigi Bellini Trinchi, chiede la nomina di un commissario liquidatore per la presenza di valori patrimoniali da liquidare;

Considerato che le doglianze di cui sopra sono state accolte, giusta nota prot.0195948 del 19/10/2011 che annulla in autotutela la cancellazione del sodalizio dal Registro delle Imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Ritenuta la necessità di integrare il succitato D.D. 010/SC/2011 del 19/04/2011 con la nomina di un commissario liquidatore al fine di verificare la reale situazione patrimoniale dell'ente e provvedere alla successiva liquidazione dei beni appresi alla massa concorsuale;

Decreta:

Art. 1.

Il Dott. Marcello Anastasio Pugliese, nato a Roma il 07/03/1977 ed ivi residente in Via Giovanni Antonelli n. 41, è nominato commissario liquidatore della Società Cooperativa "Ordine Ospedaliero dei Cavalieri di Malta Consorzio Sociale – Società Cooperativa Sociale" con sede in Roma, C.F. 09675931001, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con D.D. 010/SC/2011 del 19/04/2011.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A04785

DECRETO 15 febbraio 2012.

Scioglimento della «Latian Service Società Cooperativa», in Anzio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del D.lgs. 02.08.2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 24/11/2010, effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28/09/2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa "Latian Service Società Cooperativa" con sede in Anzio (RM), costituita in data 29/04/2005, C.F. 08500671006, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'Avv. Alessandro Kusturin, nato a Roma il 14/06/1977, con studio in Via Carlo Mirabello n. 14, 00195 - Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A04787

DECRETO 27 febbraio 2012.

Scioglimento della «L'Uliveta - Soc. cooperativa edificatrice a responsabilità limitata», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione e del successivo accertamento del 31 maggio 2011, effettuate dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «L'Uliveta - Soc. Cooperativa edificatrice a responsabilità limitata» con sede in Firenze, costituita in data 22 febbraio 1973, n. REA FI-240388, codice fiscale n. 80037090489, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile e il dott. Per Luigi Giambene, nato a Pistoia il 22 novembre 1959, con studio in via Montalbano, n. 140 - 51039 Quaranta (PT), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A04774

DECRETO 26 marzo 2012.

Scioglimento della «J.T.A. società cooperativa», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del D.lgs. 02.08.2202, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 08.06.2010 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17.02.1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa" J.T.A. SOCIETA' COOPERATIVA " con sede in Napoli, costituita in data 03.04.2007, n. REA NA-804725, C.F. 04202420289, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il Dr. Giulio Trimboli, nato a Salerno il 17.10.1973 con studio in Salerno, Via Francesco Paolo Volpe n.19 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2012
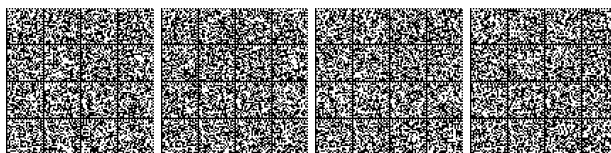
Il direttore generale: ESPOSITO

12A04786

DECRETO 26 marzo 2012.

Scioglimento della «Night Jeans - Società cooperativa», in Mariglianella e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2202, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di supplemento di verifica del 25 ottobre 2010 e successivo accertamento del 27 dicembre 2010 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autore con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Night Jeans - Società cooperativa» con sede in Mariglianella (Napoli), costituita in data 1° febbraio 2001, n. REA NA-651515, codice fiscale 03966231213, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Giulio Trimboli, nato a Salerno il 17 ottobre 1973 con studio in Salerno, via Francesco Paolo Volpe n. 19 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A04789

DECRETO 29 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Alessandra Giogli, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata dalla sig.ra Alessandra Giogli, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing» (codice 500/7389/8) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 500/7386/2) rilasciati in data 26 settembre 2011 dall'ente britannico VTCT, con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il centro «CAP Diffusion S.r.l.», in Perugia;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore nazionale britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;
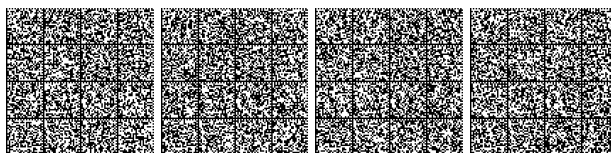
Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011 che ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Alessandra Giogli, cittadina italiana, nata a Città di Castello (Perugia) in data 29 maggio 1983, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 29 marzo 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A04748

DECRETO 30 marzo 2012.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Tommaso Esposito», in Acerra.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del D.lgs. 02.08.2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il D.M. 31/05/2001 con il quale la Società Cooperativa "TOMMASO ESPOSITO" con sede in Acerra (NA) è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di Commissario Governativo nella persona del Dr. Nicola ERMINI;

Visti i DD.MM. rispettivamente del 10/06/2002, 19/06/2003, 24/12/2003, 01/07/2004, 13/01/2005, 26/07/2005, 02/03/2006, 15/09/2006 e 26/04/2007 con i quali la procedura gestita dal Dr. Ermini è stata prorogata fino al 30/06/2007;

Visto il D.M. GAB. N. 494 del 18/09/2007 con il quale il Dr. Francesco Gioiello è stato nominato Commissario Governativo in sostituzione del predetto Dr. Nicola Ermini e la procedura è stata prorogata per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto;

Visto il D.M. 12/11/2008 con il quale la procedura è stata ulteriormente prorogata per un periodo di otto mesi ed il Dr. Gioiello è stato confermato commissario governativo;

Visto il D.D. n. 06/SGC/2009 del 24/04/2009, il D.D. n. 30/SGC/2009 del 06/07/2009, il D.D. n. 83/SGC/2009 del 23/12/2009, il D.D. n. 38/SGC/2010 del 01/07/2010 e il D.D. n. 108/SGC/2010 del 06/12/2010, D.D. n.12/SGC/2011 DEL 20/07/2011 con i quali la procedura è stata prorogata sino al 31/03/2012, con conferma del medesimo commissario governativo Dr. Francesco Gioiello;

Vista la relazione datata 15/03/2012 con la quale il Commissario Governativo chiede un'ulteriore proroga del mandato per le motivazioni in essa meglio specificate, cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Tenuto conto dei risultati dell'attività già posta in essere e dell'evoluzione da ultimo raggiunta con l'assegnazione di ben 90 alloggi su 142 posizioni relative ai soci che avevano sottoscritto il preliminare, nonché della richiesta formulata da ulteriori 17 soci;

Ritenuta, la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della Società Cooperativa "TOMMASO ESPOSITO", sede in Acerra (NA) ed i poteri già conferiti al Dr. Francesco Gioiello con precedenti decreti, sono prorogati fino al 30.06.2012

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A04788
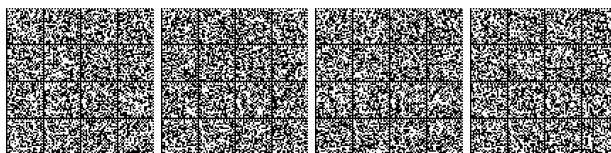
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluodeossiglucosio [18 F] Iba».

Estratto determinazione V&A n. 457 del 3 aprile 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società IBA SA., con sede in 3, Chemin Du Cyclotron, 1348 Louvrain - La- Neuve, Belgio, Belgio.

Specialità Medicinale: FLUODEOSSIGLUCOSIO [18 F] IBA.

Confezione A.I.C n. 036946010\M - «185 MBQ/ml soluzione iniettabile» 1 Flaconcino Multidose da 15 ml.

È ora trasferita alla società: IBA Pharma S.A., con sede in 3 Chemin Du Cyclotron 3, Ottignies-Louvain-La-Neuve-Bel, Belgio.

I lotti della Specialità Medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04918

Annullamento dell'atto relativo al medicinale «Betabioptal».

Medicinale: BETABIOPTAL (A.I.C. n. 020305).

Codice pratica: n. N1B/2011/1883.

Codice confezioni: 020305064 (autorizzata).

Il provvedimento di variazione di tipo «IB» relativo alla specialità medicinale per uso umano «Betabioptal» (A.I.C. n. 020305), titolare «Farmila-Thea farmaceutici S.p.a.», codice fiscale n. 07486020154, codice confezione 020305064 (autorizzata), quale modifica apportata ai sensi dell'art. 35, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata, secondo i termini previsti dall' art. 2 della determina AIFA del 18 dicembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla ditta «Farmila-Thea farmaceutici S.p.a.» in data 24 gennaio 2012 - 00:00:00, nella *Gazzetta Ufficiale* - parte II - n. 10, è annullato d'ufficio ad ogni effetto di legge.

L'annullamento viene disposto, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990, in quanto a seguito di approfondimento è stata verificato che la modifica proposta con la variazione in oggetto (modifica dello standard term della confezione 064 di «Betabioptal» da gel oftalmico a collirio, soluzione) non è congruente con la tipologia di variazione presentata (C1z IB unforseen) poiché quanto richiesto consiste nella modifica di forma farmaceutica.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Avverso tale provvedimento è esperibile ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

12A04975

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

NUOVI PRINCIPI ATTIVI CHE INTEGRANO L' ELENCO DEI GENERICI DI CUI ALLA LEGGE N. 178/2002

ATC	Proncipio attivo	Confezione di riferimento
N05AH04	Quetiapina	6 unità 25 mg - uso orale
		30 unità 25 mg - uso orale
		60 unità 100 mg - uso orale
		60 unità 200 mg - uso orale
		60 unità 300 mg - uso orale

12A04976

Trasferimento di titolarità di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Token»

Estratto determinazione V&A n. 460 del 4 aprile 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società «Intendis S.p.a.», con sede in via E. Schering n. 21 - Segrate (Milano), con codice fiscale n. 04542700960.

Specialità medicinale: TOKEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035676016/M - tubo in alluminio da 3 g di unguento;

A.I.C. n. 035676028/M - tubo in alluminio da 15 g di unguento;

A.I.C. n. 035676030/M - tubo in alluminio da 30 g di unguento;

A.I.C. n. 035676042/M - tubo in alluminio da 60 g di unguento;

A.I.C. n. 035676055/M - tubo in alluminio da 100 g di unguento;

A.I.C. n. 035676067/M - tubo in alluminio da 120 g di unguento;

A.I.C. n. 035676079/M - tubo in polietilene da 3 g di unguento;

A.I.C. n. 035676081/M - tubo in polietilene da 15 g di unguento;

A.I.C. n. 035676093/M - tubo in polietilene da 30 g di unguento;

A.I.C. n. 035676105/M - tubo in polietilene da 60 g di unguento;

A.I.C. n. 035676117/M - tubo in polietilene da 100 g di unguento;

A.I.C. n. 035676129/M - tubo in polietilene da 120 g di unguento,

è ora trasferita alla società: «Leo Pharma A/S», con sede in 55 Industriparken, 2750 Ballerup, Danimarca.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04977
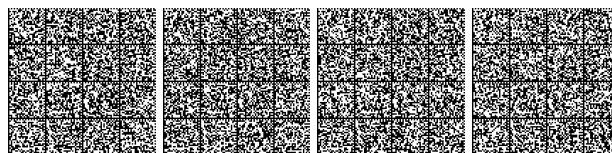
AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Approvazione delle nuove perimetrazioni del piano di assetto idrogeologico della Puglia

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 2 aprile 2012 e riguardano i territori comunali di San Pietro in Lama (Lecce), Vico del Gargano (Foggia), Apricena (Foggia), Lesina (Foggia), Manfredonia (Foggia), Monte Sant'Angelo (Foggia), Rignano Garganico (Foggia), San Giovanni Rotondo (Foggia), San Marco in Lamis (Foggia), San Nicandro Garganico (Foggia), Cagnano Varano (Foggia), Carpino (Foggia), Otranto (Lecce), Ortelle (Lecce), Vieste (Foggia), Castrignano del Capo (Lecce), Gagliano del Capo (Lecce) e Tricase (Lecce). Il piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

12A04747

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato relativo all'annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Nel testo del comunicato relativo all'annuncio di una richiesta di *referendum* popolare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 26 aprile 2012, dove è scritto: «20 aprile 2012», si deve leggere: «19 aprile 2012».

12A05075

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Tilmovet 40 g/kg».

Provvedimento n. 220 del 19 marzo 2012.

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini «TILMOVET 40 g/kg».

Procedura di mutuo riconoscimento n. BE/V/0019/001/IA/003

Confezioni:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 104000017;

sacco da 20 kg - A.I.C. n. 104000029.

Titolare A.I.C.: Huvepharma NV con sede in Uitbreidingstraat 80, 2600 Antwerpen, Belgio.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo A.5 - modifica denominazione officina produzione, controllo e rilascio lotti.

Si autorizza la modifica di denominazione dell'officina responsabile della produzione, del controllo e del rilascio dei lotti del prodotto finito:

da: Franvet SA

Zone Industrielle D'Etriche

Rue Jean Monnet, BP 20341

49503 Segré Cedex - Francia

a: Qalian

Zone Industrielle D'Etriche

Rue Jean Monnet

49500 Segré - Francia

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

12A04751

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «AviPro Salmonella Duo Liofilizzato per sospensione».

Decreto n. 52 del 22 marzo 2012

Procedura decentrata n. DE/V/0249/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica AviPro SALMONELLA DUO Liofilizzato per sospensione.

Titolare A.I.C: Lohmann Animal Health GmbH & Co. KG Hinz-Lohmann.Str. 4, 27472 Cuxhaven - Germany.

Produttore responsabile rilascio lotti: Lohmann Animal Health GmbH & Co. KG Hinz-Lohmann.Str. 4, 27472 Cuxhaven - Germany.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Confezione contenente 1000 dosi - A.I.C. n. 104300013;

Confezione contenente 2000 dosi - A.I.C. n. 104300025.

Composizione: una dose contiene:

Principi attivi:

Batteri vivi attenuati di Salmonella Enteritidis, ceppo Sm24/Rifl12/Ssq, minimo 1 x 10^8 CFU* e massimo 6 x 10^8 CFU*

Batteri vivi attenuati di Salmonella Typhimurium, ceppo Nal2/Rif9/Rtt, minimo 1 x 10^8 CFU* e massimo 6 x 10^8 CFU*

*CFU = unità formanti colonie.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche:

Polli (futuri riproduttori e galline da ovodeposizione):

per l'immunizzazione attiva di polli sani e sensibili, al fine di ridurre l'escrezione fecale e la colonizzazione degli organi interni da parte di ceppi di campo di Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium e al fine di ridurre la colonizzazione delle uova da parte di ceppi di campo di Salmonella Enteritidis.

Insorgenza dell'immunità: 15 giorni.

Durata dell'immunità: è stato dimostrato come l'immunità si protragga almeno fino alla 68esima settimana di vita contro i ceppi virulenti S. Enteritidis e almeno fino alla 62esima settimana di vita contro i ceppi virulenti S. Typhimurium.

Anatre (da ristallo):

per l'immunizzazione attiva di anatre sane e sensibili, al fine di ridurre la colonizzazione degli organi interni da parte dei ceppi di campo di Salmonella Typhimurium.

Insorgenza dell'immunità: 22 giorni.

Durata dell'immunità: 43 giorni.

Specie di destinazione: polli (futuri riproduttori e galline da ovodeposizione) e anatre (da ristallo).

Tempi di attesa: carni, visceri e uova: 21 giorni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi;

periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 4 ore.

Regime di dispensazione:

da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto:

efficacia immediata.

12A04752
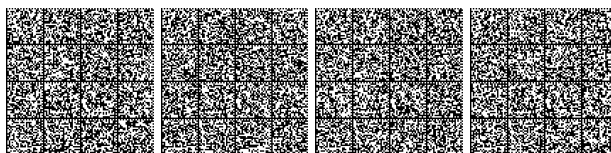
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Porsilis APP».

Provvedimento n. 243 del 21 marzo 2012

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica PORSILIS APP, nelle confezioni:

1 flacone in vetro o PET da 20 ml - A.I.C. n. 102261017;

1 flacone in vetro o PET da 50 ml - A.I.C. n. 102261031;

1 flacone in vetro o PET da 100 ml - A.I.C. n. 102261043;

1 flacone in vetro o PET da 200 ml - A.I.C. n. 102261056;

1 flacone in vetro o PET da 250 ml - A.I.C. n. 102261029.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano), via Fratelli Cervi snc, Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini, codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione Tipo II ridotta: aggiornamento formale degli stampati illustrativi del prodotto.

È autorizzata la variazione tipo II ridotta della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, concernente l'adeguamento, solo formale, del foglio illustrativo ed etichette al template, dopo che l'SPC è già stato adeguato, al termine di procedura di worksharing per aggiunta di Poliximina B nel prodotto finito (provvedimento n. 198 del 12 ottobre 2009).

Si autorizza inoltre l'assegnazione di numeri di A.I.C. per le seguenti confezioni in vetro tipo II, a seguito dello sdoppiamento delle confezioni inizialmente autorizzate in vetro e in PET:

1 flacone in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 102261068;

1 flacone in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 102261070;

1 flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 102261082;

1 flacone in vetro da 200 ml - A.I.C. n. 102261094;

1 flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 102261106.

Si fa presente altresì che alle confezioni in PET viene confermato il numero di A.I.C. in precedenza assegnato.

Pertanto le confezioni della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica suddetta ora autorizzate sono le seguenti:

1 flacone in PET da 20 ml - A.I.C. n. 102261017;

1 flacone in PET da 50 ml - A.I.C. n. 102261031;

1 flacone in PET da 100 ml - A.I.C. n. 102261043;

1 flacone in PET da 200 ml - A.I.C. n. 102261056;

1 flacone in PET da 250 ml - A.I.C. n. 102261029;

1 flacone in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 102261068;

1 flacone in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 102261070;

1 flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 102261082;

1 flacone in vetro da 200 ml - A.I.C. n. 102261094;

1 flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 102261106.

Si confermano le validità attualmente autorizzate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04753

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Clamoxyl RTU»

Provvedimento n. 242 del 21 marzo 2012.

Specialità medicinale per uso veterinario CLAMOXYL RTU sospensione iniettabile per bovini, suini, ovini, cani e gatti, nelle confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101427019;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101427021.

Oggetto:

revisione (D.M. 4 marzo 2005): modifica dei tempi di attesa per le specie bovini, ovini e suini ed eliminazione della via di somministrazione sottocutanea per le suddette specie.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina, via Isonzo n. 71, codice fiscale n. 06954380157.

È autorizzata, a seguito di revisione, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica dei seguenti tempi di attesa:

Bovini: carne e visceri da 10 a 40 giorni - Latte: da 72 a 60 ore.

Ovini: carne e visceri da 10 a 44 giorni - Latte: da 72 a 96 ore.

Suini: carne e visceri da 10 a 47 giorni

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono:

Bovini:

carne e visceri: 40 giorni - Latte: 60 ore.

Ovini:

carne e visceri: 44 giorni - Latte: 96 ore

Suini:

carne e visceri: 47 giorni

Si autorizza altresì l'eliminazione, per le tre specie suddette, della via di somministrazione sottocutanea.

Pertanto, per le specie bovini, ovini e suini la via di somministrazione autorizzata è la seguente: intramuscolare.

Si autorizza altresì l'inserimento della validità dopo prima apertura pari a 28 giorni.

Pertanto il periodo di validità ora autorizzato è il seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04754

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 1° marzo 2012 al 31 marzo 2012.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, l'obbligo di pubblicità relativo ai decreti di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria, emanati nel periodo dal 1° marzo 2012 al 31 marzo 2012, è assolto con la pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - http://www.lavoro.gov.it/, percorso ammortizzatori sociali/Cassa integrazione guadagni CIGS/Pubblicazione decreti.

12A04755
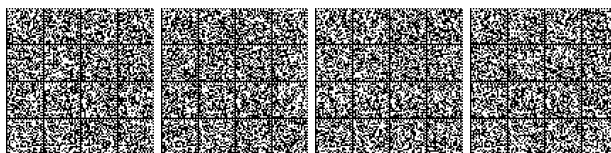
Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, emanati dal 1° marzo 2012 al 31 marzo 2012.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, l'obbligo di pubblicità relativo ai decreti concessivi del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/91, emanati nel periodo dal 1° marzo 2012 al 31 marzo 2012, è assolto con la pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, http://www.lavoro.gov.it/, percorso Ammortizzatori sociali/Indennità di disoccupazione/Pubblicazione decreti.

12A04756

Concessione dei trattamenti di CIGS, mobilità e disoccupazione speciale, per normative in deroga o speciali, emanati dal 1° marzo 2012 al 31 marzo 2012.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, l'obbligo di pubblicità relativo ai decreti concessivi dei trattamenti di CIGS, Mobilità e Disoccupazione speciale, per normative in deroga o speciali, emanati nel periodo dal 1° marzo 2012 al 31 marzo 2012, è assolto con la pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, http://www.lavoro.gov.it/, percorso Ammortizzatori sociali/Concessioni in deroga e/o normative speciali/anno 2012.

12A04757

Comunicato relativo alla riduzione dei premi artigiani ai sensi dell'art. 1, commi 780 e 781, della legge 296/2006.

Con decreto interministeriale del 27 gennaio 2012 è stata disposta, ai sensi dell'art. 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006, la riduzione, per l'esercizio 2011, del 7,01% dei premi per le imprese artigiane.

Il testo integrale del suddetto decreto è consultabile nel sito istituzionale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it

12A04874

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra per impianti elettrici all'organismo Vericert Srl, in Ravenna.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo Vericert S.r.l. via S. Cavina 19 - Ravenna.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 24 febbraio 2012.

12A04784

Sospensione dall'incarico del commissario liquidatore della cooperativa «Consorzio Sardo delle Costruzioni - C.S.C. Costruzioni», in Cagliari.

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Nicola Ermini, già nominato commissario liquidatore con decreto ministeriale del 9 aprile 2003, ai sensi dell'art. 21-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sospeso dall'incarico per la durata di un anno.

Art. 2.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2012

p. Il dirigente: SERANI

12A04790

Sospensione dall'incarico del commissario liquidatore della cooperativa «Euro.Med», in Surbo.

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Nicola Ermini, già nominato commissario liquidatore con decreto ministeriale del 14 giugno 2005, ai sensi dell'art. 21-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sospeso dall'incarico per la durata di un anno.

Art. 2.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2012

p. Il dirigente: SERANI

12A04791

Sospensione dall'incarico del commissario liquidatore della cooperativa «Cierre Costruzioni», in Roma.

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Nicola Ermini, già nominato commissario liquidatore con decreto ministeriale del 19 aprile 2000, ai sensi dell'art. 21-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sospeso dall'incarico per la durata di un anno.
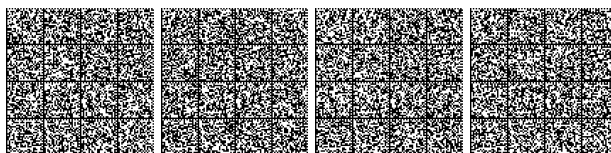
Art. 2.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2012

p. Il dirigente: SERANI

12A04792

Sospensione dall'incarico del commissario liquidatore della cooperativa Edera, in Viggiano.

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Nicola Ermini, già nominato Commissario liquidatore con decreto ministeriale del 28 luglio 2004, ai sensi dell'art. 21-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sospeso dall'incarico per la durata di un anno.

Art. 2.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2012

p. Il dirigente: SERANI

12A04793

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 14 del 30 marzo 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana rende noto:

che con propria ordinanza n. 14 del 30 marzo 2012 ha affidato incarico per il servizio di sorveglianza archeologica nel corso dei lavori di realizzazione dell'intervento codice R5-01 «Realizzazione di un guado provvisorio sul torrente Mangiola a monte della strada provinciale per Mulazzo»;

che l'ordinanza è disponibile nel sito web httn://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 30 marzo 2012 parte prima.

12A04795

Approvazione dell'ordinanza n. 17 del 6 aprile 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zone della Lunigiana rende noto:

che con propria ordinanza n. 17 del 6 aprile 2012 ha approvato le integrazioni alla precedente O.P.G.R. n. 4 del 13 febbraio 2012 (O.P.C.M. n. 3974/2011);

che l'ordinanza è disponibile nel sito web httn://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 18 aprile 2012 parte prima.

12A04794

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-099) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
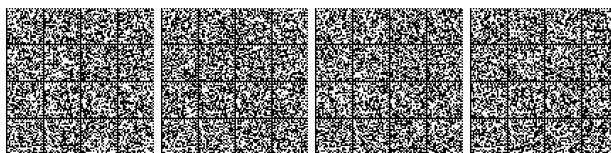
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00